



**INTESA IN TEMA DI DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
(DPCM 27/03/2000, art. 5, c. 2 lett. e) DIRIGENZA AREA SANITA'**

Richiamato l'accordo sottoscritto il 9.12.2024 tra le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità e la Delegazione Trattante di Parte Pubblica dell'ASST Brianza con il quale sono state definite le modalità di distribuzione del fondo di perequazione relativo al biennio 2022 – 2023.

Richiamati altresì:

- l'art. 90 c. 1 e c. 2 lett. i) del CCNL 23.1.2024 della Dirigenza Area Sanità;
- il DPCM 27/03/2000, art. 5 comma 2 lett. e);
- il parere ARAN del 17.7.2024.

Precisato che dalla ripartizione del fondo non possono comunque derivare benefici economici superiori a quelli medi percepiti dai dirigenti che espletano attività libero professionale;

LE PARTI

Concordano di conformare le modalità di distribuzione del fondo di perequazione (pari a € 236,833,46 per l'anno 2024), come da criteri sotto riportati:

Condizione di accesso

- Aver percepito nell'anno di riferimento una remunerazione – per cassa – da attività libero professionale, compresa area a pagamento resa a qualsiasi titolo, inferiore a € 1.500.
- Accedono al fondo i Dirigenti – Area Sanità – esclusivisti, con limitata possibilità di esercizio di attività libero professionale intramuraria, appartenenti alle seguenti discipline/servizi:
 - I. Servizi di terapia Intensiva/Anestesia e Rianimazione
 - II. Servizi di Pronto Soccorso
 - III. Direzione Medica di Presidio/Igiene/Medicina Preventiva.
 - IV. Cure palliative
 - V. Servizio di Patologia Clinica/ Anatomia Patologica/Laboratorio Analisi/Microbiologia
 - VI. Servizio di Medicina Trasfusionale/Ematologia
 - VII. Farmacia
 - VIII. Dirigenti Professioni Sanitarie
 - IX. area Dipendenze

Dalla quota spettante vanno detratti gli importi già eventualmente percepiti dal dirigente per la partecipazione ai proventi riconducibili alle tipologie di attività previste dall'art. 90 del CCNL 23.1.2024.

Sono, in ogni caso, esclusi da ogni ripartizione del Fondo di Perequazione i Dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto.



L'ammontare del fondo, al netto degli oneri contributivi e dovuti per legge, viene distribuito su base annuale in proporzione diretta al servizio prestato (ferie, riposi compensativi, aggiornamento obbligatorio e permessi sindacali retribuiti sono considerati presenze).

Le competenze del fondo vengono liquidate posticipatamente, una volta approvato da Regione Lombardia il bilancio d'esercizio dell'anno di riferimento e comunque ad avvenuto incasso dei corrispettivi.


Le Parti altresì prendono atto del parere ARAN del 17.7.2024 nel quale viene previsto che: "... l'art. 90, c. 2, lett. i) del CCNL area Sanità 2019-2021, come anche i CCNL previgenti, non hanno previsto che in capo ai destinatari dei benefici economici provenienti dal c.d. fondo di perequazione maturi un qualche debito orario".

Pertanto, si conferma che ai Dirigenti dell'Area Sanità la liquidazione delle somme spettanti a titolo di "perequazione" non è subordinata alla previa effettuazione di orario aggiuntivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Vimercate, 14.11.2025

PARTE DATORIALE



PARTE SANITARIA

ANAAO ASSOMED 

CIMO _____

FASSID  

AAROI EMAC 

FPCGIL 

FVM _____

FESMED _____

FEDERAZIONE CISL MEDICI 

ANPO ASCOTI FIALS MEDICI _____

UIL FPL _____

FEDERAZIONE CISL MEDICI _____